



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/115/1

Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza recante “*Modalità attuative del ruolo d'onore della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95*”.

Schema di regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Modalità per l'impiego nella sezione paralimpica dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio e di quello che accede al ruolo d'onore, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia degli schemi dei provvedimenti in oggetto indicati, attuativi del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, unitamente alle copie delle relative relazioni tecnico-illustrative.

Codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire le proprie osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 28 maggio p.v.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO a.p.c.

(De Bartolomeis)

Di Blasio

Schema di regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Modalità per l'impiego nella sezione paralimpica dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-fiamme oro del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio e di quello che accede al ruolo d'onore, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

L'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", stabilisce che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
- b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
- d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni, anche in relazione alle specifiche finalità delle stesse, è stato predisposto l'unito regolamento, finalizzato a disciplinare l'impiego presso le Sezioni paralimpiche dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme oro, del personale della Polizia di Stato non più idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ovvero iscritto nel Ruolo d'onore, ai sensi dell'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Le nuove norme intendono garantire al personale che ha perso l'idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto la possibilità di permanere nella Polizia di Stato con ciò fornendo un forte stimolo al reinserimento sociale e al recupero fisico e psicologico del personale affetto da disabilità nell'ottica della valorizzazione dello spirito di corpo e del senso di appartenenza all'Istituzione.

Le sezioni paralimpiche garantiranno l'organizzazione e la crescita dello sport per disabili come dovere istituzionale della Polizia di Stato al fine di sostenere un'efficiente continuità al servizio del personale in questione.

In tale ottica, viene disciplinato - nell'ambito dell'attività istituzionale della Polizia di Stato e nell'alveo dei rapporti tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Enti appartenenti all'ordinamento sportivo - il Settore Paralimpico dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro.

Nello specifico:

l'articolo 1 definisce l'ambito applicativo del regolamento;

l'articolo 2 riconosce tra le attività istituzionali della Polizia di Stato la promozione dell'attività sportiva come parte integrante dell'addestramento del personale sia come elemento di formazione professionale sia come impegno sociale. La direzione ed il coordinamento, a livello nazionale, dell'attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro - nel cui ambito è istituita la Sezione paralimpica - è rimessa al Dipartimento della pubblica sicurezza;

l'articolo 3 stabilisce che per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività sportive olimpiche e paralimpiche, i Gruppi Sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme oro" sono affiliati al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e la promozione e il mantenimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica è curata dalle Fiamme oro in forza di apposite Convenzioni stipulate, rispettivamente, con il C.O.N.I. ed il C.I.P., tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato;

l'articolo 4 prevede che l'attività paralimpica nei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro, è svolta da apposite Sezioni composte da atleti paralimpici, anche provenienti da circuiti esterni alla Polizia di Stato, e da tecnici sportivi. Le Fiamme oro stipulano apposite Convenzione con il C.I.P. per disciplinare il tesseramento degli atleti paralimpici e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

l'articolo 5 introduce la disciplina per gli atleti paralimpici prevedendo che il tesseramento presso i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato avviene su designazione del C.I.P., fermo restando l'appartenenza degli stessi alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico". La norma prevede che presso la Sezione paralimpica può essere impiegato, in qualità di atleta, il personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ovvero che risulti iscritto nel Ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in possesso di attitudini agonistiche idonee al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali, inseriti dal C.I.P. nelle suddette liste;

l'articolo 6 regola la figura del tecnico sportivo individuato tra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività sportive a cui sono preposti, rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. ovvero al C.I.P. Ad essi sono demandati compiti di preparazione psico-fisica degli atleti paralimpici e di supporto alle attività della Sezione per i quali è richiesta un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche attinenti alle mansioni da esercitare nell'ambito delle Sezioni paralimpiche ovvero della disciplina sportiva paralimpica;

l'articolo 7 introduce le disposizioni concernenti l'impiego del personale della Polizia di Stato che ha perso l'idoneità alle attività della Sezione paralimpica, rimettendo la specifica disciplina ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

l'articolo 8 stabilisce che la partecipazione degli atleti e dei tecnici della Sezione paralimpica a qualsiasi manifestazione sportiva, così come agli allenamenti individuali o collegiali a carattere nazionale ed internazionale, richiesti dal C.I.P. o dalle Federazioni Sportive Nazionali, è autorizzata dal Dipartimento della pubblica sicurezza;

l'articolo 9 contiene una disposizione di rinvio nella quale è chiarito che per quanto non disciplinato nel decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Gruppi Sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro;

l'articolo 10 contiene una clausola di invarianza finanziaria, atteso che all'attuazione del decreto si provvede entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stante quanto previsto dall'articolo 48 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto, nonché dall'articolo 45, comma 31, riguardante il meccanismo di recupero dell'eventuale maggior onere risultante dal previsto monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere.

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL RUOLO D'ONORE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza*”;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- RITENUTO** che in attuazione dell’articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza si debba provvedere ad individuare modalità di iscrizione al Ruolo d’Onore di cui all’articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO** altresì che devono essere individuate ai sensi del predetto articolo 65-ter, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, le modalità di progressione in carriera degli iscritti al ruolo d’onore e quelle di richiamo in servizio;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

**CAPO I
RUOLO D’ONORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l’iscrizione al Ruolo d’Onore dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per gli appartenenti alle carriere dei funzionari e ai ruoli della Polizia di Stato destinatari di giudizio di assoluta inidoneità all’assolvimento dei compiti d’istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbia dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nei casi di cui al Capo Terzo, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

Articolo 2
(Istituzione del Ruolo d'Onore)

1. Le iscrizioni al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e sono riferite a dispense dal servizio e concessione dei relativi trattamenti pensionistici avvenuti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 334, purché riferite a persone viventi.
2. Sono fatti salvi gli effetti delle iscrizioni già avvenute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La tenuta del Ruolo d'Onore è affidata alla Direzione Centrale per le risorse umane.

Articolo 3
(Articolazione del Ruolo d'Onore)

1. Il Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolato in singoli elenchi secondo i ruoli e le carriere della Polizia di Stato in cui il personale è iscritto in corrispondenza di quelli di provenienza nell'ordine determinato dall'anzianità ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica, 24 aprile 1982, n. 335.

Articolo 4
(Procedimento per l'iscrizione)

1. Il procedimento di iscrizione è attivato a domanda dell'interessato a cura degli Uffici, Reparti e Istituti al momento di collocamento in quiescenza che procedono tempestivamente a trasmettere la completa documentazione alla Direzione Centrale per le risorse umane.
2. Non possono conseguire l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza coloro che nel biennio precedente a quello di inizio del procedimento abbiano riportato un giudizio inferiore a "distinto" ovvero non siano in possesso dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
3. L'iscrizione al Ruolo d'Onore del personale sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria, può essere disposta, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.

Articolo 5
(Procedimento per la cancellazione)

1. Il procedimento di cancellazione è attivato d'ufficio a cura della Direzione Centrale per le risorse umane su notizia, comunque acquisita, della ricorrenza delle condizioni che avrebbero impedito l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della morte dell'iscritto.

CAPO II
MODALITÀ DI PROGRESSIONE IN CARRIERA

Articolo 6
(Criteri per la progressione)

1. Per la progressione in carriera degli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dalla quale è esclusa l'attribuzione della denominazione di coordinatore, si applicano le medesime modalità previste per le qualifiche corrispondenti alle carriere e ai ruoli di originaria appartenenza secondo le regole di cui al presente provvedimento.
2. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non possono conseguire le promozioni, se dopo l'iscrizione e richiamati in servizio abbiano riportato

un giudizio inferiore a "distinto" ovvero non siano in possesso dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

3. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, se richiamati in servizio e successivamente sospesi cautelatamente dal servizio rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria, possono conseguire la promozione, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.

4. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza conseguono le promozioni mediante scrutinio per merito assoluto alla maturazione delle condizioni richieste per ognuno degli avanzamenti.

5. Le Commissioni di scrutinio per i singoli ruoli adottano i criteri generali di progressione in carriera prescindendo dai requisiti di idoneità fisica.

6. La Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di avanzamento per i funzionari appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Non possono conseguirsi più di tre promozioni salvo il caso di cui all'articolo 10 (Quarta promozione).

Articolo 7

(Prima promozione)

1. La prima promozione si consegue alla maturazione di cinque anni nella qualifica rivestita al momento di iscrizione nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con la permanenza di almeno un anno nel predetto.

Articolo 8

(Seconda promozione)

1. La seconda promozione si consegue:

a) dopo che siano trascorsi cinque di permanenza nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) dopo aver conseguito un'anzianità complessiva minima di dieci anni, cumulandosi quella della qualifica posseduta con quella precedente;

c) al compimento di un anno di servizio nel caso di richiamo in servizio.

Articolo 9

(Terza promozione)

1. La terza promozione si consegue:

a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla seconda promozione;

b) al compimento di un anno di servizio nel caso di un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla seconda promozione.

Articolo 10

(Quarta promozione)

1. La quarta promozione si consegue a condizione che l'iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia titolare di trattamento pensionistico di prima categoria di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915:

a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla terza promozione;

b) al compimento di un anno di servizio nel caso di un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla terza promozione.

Articolo 11

(Passaggio ad altro ruolo o alle carriere dei funzionari)

1. Il personale del ruolo degli agenti ed assistenti od equiparati iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza può conseguire l'avanzamento alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti od equiparati.
2. Il personale del ruolo degli ispettori od equiparati titolare di pensione di prima, seconda e terza categoria ovvero decorato al valor civile o al valor militare, e il personale del ruolo dei sovrintendenti iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che non ha ottenuto il numero massimo di promozioni previste può conseguire, a domanda, l'avanzamento alla qualifica iniziale di vice commissario previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo la maturazione dell'anzianità di ruolo, qualifica e servizio richiesti dagli articoli 7, 8 e 9.
3. I funzionari così nominati non possono conseguire complessivamente nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza un numero di promozioni (compresa la prima) superiore a quelle dell'articolo 6 e comunque ottenere promozioni oltre quella a commissario capo.

CAPO III MODALITÀ DI RICHIAMO IN SERVIZIO

Articolo 12

(Provvedimento di richiamo in servizio)

1. Il provvedimento di richiamo in servizio degli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Condizioni per il richiamo in servizio d'autorità)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previa espressione del proprio consenso in merito, possono essere richiamati in servizio in caso di speciali esigenze della Polizia di Stato, nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.
2. L'impiego in servizio deve avvenire per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche dell'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza delle qualifiche delle carriere dei funzionari non possono essere destinatari di incarichi di direzione di uffici, reparti ed istituti.
4. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato annualmente qualora perdurino le speciali esigenze di servizio e continui a sussistere la relativa vacanza in organico.

Articolo 14

(Condizioni per il richiamo in servizio a domanda)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza decorati al valor civile o militare, che non abbiano superato i limiti di età previsti per il collocamento in quiescenza d'ufficio, possono chiedere di permanere o di essere richiamati in servizio per lo svolgimento di incarichi di studio e ricerca, di docenza nell'ambito della formazione professionale del personale della Polizia di Stato e di costruzione della cultura della legalità nella formazione scolastica nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.
2. Il richiamo in servizio è valutato in relazione alle effettive possibilità di impiego nei predetti incarichi e in relazione alla professionalità e capacità dimostrate dal richiedente prima

dell'avveramento delle condizioni per l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. I richiedenti presentano la domanda per il tramite delle questure di residenza che curano l'istruttoria della relativa istanza trasmettendola tempestivamente alla Direzione Centrale per le risorse umane.

Articolo 15

(Impiego del personale richiamato in servizio)

1. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamato in servizio non può essere impiegato in operazioni di polizia e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.

2. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamato in servizio non acquisisce le qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria previste per la qualifica rivestita.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

(Norme particolari di stato)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamati in servizio si applicano le disposizioni di cui al Titolo II (Norme particolari di stato) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Il personale iscritto nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non può essere comandato a prestare servizio presso le altre amministrazioni o enti che svolgono attività di polizia.

Articolo 17

(Uso dell'uniforme di servizio)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamati in servizio, in relazione alle condizioni fisiche, indossano l'uniforme di servizio ordinaria.

Articolo 18

(Armamento)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamati in servizio non sono destinatari di armamento in dotazione individuale, né affidatari di armamento di reparto.

2. Gli spostamenti all'esterno delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza necessitati dall'espletamento degli incarichi di servizio avvengono a bordo di automezzi di servizio con personale dei ruoli che espleta servizio di polizia.

Articolo 19

(Valutazione annuale)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamati in servizio, in relazione alla carriera o al ruolo di iscrizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Articolo 20
(Tessera di riconoscimento)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza richiamati in servizio viene rilasciata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, per il tempo dello stesso, la speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono conformi a quella della carriera o al ruolo di originaria appartenenza.
2. Ad essi non è assegnata la placca di riconoscimento.

Articolo 21
(Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

OGGETTO: Adozione del decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 per l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (d'ora in avanti speditamente indicato come R.O.) previsto dall'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (introdotto con il decreto legislativo n. 477/2001) previsto per i soli appartenenti ai Ruoli dei dirigenti e dei commissari deve, in forza dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, essere esteso a tutto il personale della Polizia di Stato quale forma di gratificazione morale per il sacrificio individuale affrontato.

Al fine di corrispondere ai principi dell'equiordinazione nell'elaborazione è stata tenuta presente la disciplina del Codice dell'Ordinamento Militare il cui articolo 804 peraltro era già dedicato, quale clausola di salvaguardia, al personale della Polizia di Stato.

Il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza è diviso in quattro capi e complessivi ventuno articoli.

Il capo primo (Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è composto di cinque articoli e, oltre tracciare le linee generali di applicazione individuando i destinatari della disciplina, tratta dei profili temporali di attivazione, prevedendo un procedimento, che pur essendo ancorata all'entrata in vigore del decreto Legislativo n. 95/2017 fa salvi i casi verificatisi *medio tempore* dalla prima disciplina (articolo 2).

La tenuta del R.O. è competenza della Direzione Centrale per le risorse umane che cura le iscrizioni in singoli elenchi corrispondenti alle carriere ed ai ruoli di provenienza (articolo 3). I procedimenti sono attivati dagli uffici di appartenenza quali organismi che trattano le materie che coinvolge i presupposti dell'iscrizione. Sono previste condizioni ostative che giustificano l'impossibilità di procedere all'iscrizione (articolo 4) e simmetricamente di procedere alla cancellazione che ordinariamente avviene al momento della morte dell'iscritto (articolo 5).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Il capo secondo (Modalità di progressione in carriera) è composto di sei articoli e reca la disciplina degli avanzamenti in qualifica (articolo 6) con modalità mutate dal Codice dell'Ordinamento Militare per un numero massimo di tre promozioni (aumentate a quattro per coloro che si trovino in particolari condizioni).

Atteso che in presenza di particolari condizioni non si da luogo alla progressione è previsto per i sovrintendenti e ispettori il passaggio alla carriera dei funzionari sino alla qualifica di commissario capo (articolo 11).

Il capo terzo (Modalità di richiamo in servizio) è composto di quattro articoli e reca la disciplina della possibilità che per speciali esigenze (articolo 13) o a domanda dell'interessato (articolo 14). Il richiamo, di competenza del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, avviene per il tempo di un anno con possibilità di proroga qualora permangano le condizioni. Gli incarichi attribuibili tengono conto delle condizioni fisiche dell'interessato e non possono riguardare assetti operativi (con esclusione espressa dalle operazioni di polizia e di soccorso pubblico - articolo 15), ma devono attenersi a studio, ricerca e docenza nei programmi di formazione. Sono, inoltre, esclusi gli incarichi di direzione di uffici, reparti o istituti.

Il capo quarto (Disposizioni finali) è composto di sei articoli e reca la necessari disciplina relativa alle norme di stato giuridico sotto i cari aspetti dell'applicazione del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (articolo 16), della valutazione annuale (articolo 19) e dell'uso dell'uniforme di servizio (articolo 17).

In ragione della particolare condizione è esclusa l'assegnazione dell'armamento e della placca di riconoscimento anche in relazione al fatto che, in caso di richiamo in servizio, non vengono all'iscritto attribuite le qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (articoli 18 e 19).

Viene precisato che l'attuazione del decreto non comporta assunzione di oneri finanziari.

SCHEMA DI REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, RECANTE "MODALITÀ PER L'IMPIEGO NELLA SEZIONE PARALIMPICA DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO-FIAMME ORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INIDONEO AL SERVIZIO E DI QUELLO CHE ACCEDE AL RUOLO D'ONORE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, recante "*Utilizzazione del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante "*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante "*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza*";
- VISTO** il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "*Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*";
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- VISTO** l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*", che disciplina l'attività sportiva dilettantistica applicabile ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme oro nello svolgimento dell'attività sportiva agonistica coordinata dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393 recante il *“Regolamento concernente modalità per l’assunzione di atleti nei Gruppi Sportivi “Polizia di Stato - Fiamme oro”*;
- VISTI** lo Statuto ed il Regolamento dei Gruppi Sportivi della *“Polizia di Stato - Fiamme oro”* adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza del 12 gennaio 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante *“ Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** l’articolo 3, comma 11, del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, che prevede l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare le modalità per l’impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi *“Polizia di Stato-Fiamme oro”*, nell’ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d’onore;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
- ACQUISITO** parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del
- ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....
- SULLA** proposta del Ministro dell’interno;

E M A N A

il seguente regolamento

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l’impiego, nella sezione paralimpica dei *“Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro”*, del personale della Polizia di Stato inidoneo al servizio e di quello che accede al ruolo d’onore, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Articolo 2
Gruppi Sportivi della "Polizia di Stato - Fiamme oro"

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, la Polizia di Stato promuove l'attività sportiva, quale parte integrante dell'addestramento del personale e ne agevola la pratica sia come elemento di formazione professionale sia come impegno sociale.
2. L'Ufficio Coordinamento delle Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro, del Dipartimento della pubblica sicurezza, dirige e coordina a livello nazionale, l'attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato- Fiamme oro, nel cui ambito è istituita la Sezione paralimpica della Polizia di Stato.

Articolo 3
Attività sportiva olimpica e paralimpica

1. Per lo svolgimento ed il riconoscimento delle attività sportive olimpiche e paralimpiche, i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro sono affiliati al Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed al Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) attraverso le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dai medesimi Enti pubblici.
2. La promozione e il mantenimento dell'attività sportiva olimpica e paralimpica è curata dai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme oro nell'ambito di apposite Convenzioni stipulate, rispettivamente, con il C.O.N.I. ed il C.I.P..
3. Le modalità di affiliazione sono definite tenendo conto delle peculiarità ordinamentali della Polizia di Stato, anche in deroga alle disposizioni previste per i comuni sodalizi sportivi.

Articolo 4
Sezioni Paralimpiche

1. L'attività paralimpica nei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro, è svolta da apposite Sezioni composte da atleti paralimpici, anche non appartenenti alla Polizia di Stato, e tecnici sportivi.
2. Le Sezioni curano lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive dei disabili con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di livello internazionale.
3. Ai fini di cui al comma 2, i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro stipulano apposita Convenzione con il C.I.P. per disciplinare il tesseramento degli atleti paralimpici e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Articolo 5
Atleti

1. Il tesseramento degli atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro avviene su designazione del C.I.P., fermo restando l'appartenenza degli stessi alle liste definite "Club Paralimpico" e di "Interesse Paralimpico".
2. Presso la Sezione paralimpica può essere impiegato, in qualità di atleta, anche il personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ovvero iscritto nel Ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in possesso di attitudini agonistiche idonee al raggiungimento di prestigiosi risultati internazionali, inseriti dal C.I.P. nelle liste di cui al comma 1.

3. Gli atleti accedono alla Sezione paralimpica presentando apposita istanza al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il Coordinamento delle attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro che valuta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Qualora l'aspirante atleta appartenga ai ruoli della Polizia di Stato la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di idoneità.
5. L'atleta paralimpico partecipa agli allenamenti ed alle competizioni sportive, secondo la programmazione approvata dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal C.I.P..

Articolo 6 Tecnici sportivi

1. I tecnici sportivi sono individuati tra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica, in possesso delle necessarie abilitazioni all'esercizio delle attività sportive a cui sono preposti, rilasciate dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali affiliate al C.O.N.I. ovvero al C.I.P..
2. Ai tecnici sportivi sono demandati compiti di preparazione psicofisica degli atleti paralimpici e di supporto alle attività della Sezione per i quali è richiesta un'adeguata preparazione professionale e conoscenze specialistiche attinenti alle mansioni da esercitare nell'ambito delle Sezioni paralimpiche ovvero della disciplina sportiva paralimpica.
3. I tecnici sportivi:
 - a) accedono alla Sezione paralimpica, nell'ambito della dotazione organica connessa alle discipline svolte dalla medesima Sezione, presentando apposita istanza al Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il Coordinamento delle attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato-Fiamme oro che valuta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
 - b) possono essere autorizzati dal Dipartimento della pubblica sicurezza a partecipare a corsi di aggiornamento o perfezionamento indetti dalle rispettive Federazioni sportive, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e a collaborare con le Federazioni sportive che ne facciano richiesta in previsione di gare internazionali o di manifestazioni nazionali senza oneri a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - c) possono coordinare anche le attività delle Sezioni giovanili paralimpiche, curando il potenziamento tecnico dei giovani atleti disabili.

Articolo 7 Personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica

1. Gli atleti, se appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, ed i tecnici sportivi che perdono l'idoneità alle attività della Sezione paralimpica, sulla base di criteri e con modalità stabilite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza sono restituiti ai servizi d'istituto.
2. Il Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad assegnare il personale di cui al comma 1 ad altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza.

Articolo 8 Autorizzazioni

1. La partecipazione degli atleti e dei tecnici della Sezione paralimpica a qualsiasi manifestazione sportiva, compresi gli allenamenti individuali o collegiali a carattere nazionale ed internazionale, richiesti dal C.I.P. o dalle Federazioni Sportive Nazionali, è autorizzata dall'Ufficio Coordinamento per le Attività dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme

oro. Le Sezioni paralimpiche fruiscono, in via prioritaria, di beni, mezzi e strutture della Polizia di Stato per l'espletamento dell'attività agonistica.

Articolo 9

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

Articolo 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,